

## REGOLAMENTO ELETTORALE

PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
DELL'ASSOCIAZIONE ALUMNI SUN

### Premessa

Tutto quanto già disciplinato dallo Statuto si intende qui integralmente riportato.

Tendenzialmente l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dovranno coincidere per cui la Commissione Elettorale sarà unica. In tutti gli altri casi si dovrà provvedere a nominare due Commissioni ciascuna per l'elezione dei due organi collegiali. Gli stessi membri possono far parte di entrambe le Commissioni ma le funzioni di Presidente e di Segretario non potranno essere affidate rispettivamente allo stesso membro se non dopo che sono trascorsi almeno 6 mesi dall'ultima votazione.

Questo Regolamento prevede anche lo svolgimento delle elezioni con modalità di voto telematica la cui attivazione avverrà se e quando le strutture informatiche disponibili all'Associazione lo consentiranno. Queste dovranno essere atte a garantire la segretezza del voto. In caso di elezioni con procedure telematiche non si costituiranno i seggi elettorali dovendosi prevedere l'allestimento di un congruo numero di postazioni con pc nelle diverse sedi dell'Ateneo presso le quale sarà possibile esercitare il voto. Le postazioni saranno presidiate da membri designati dalla Commissione Elettorale di volta in volta individuati con funzioni di vigilanza. L'elettore si dovrà recare munito di documento di riconoscimento in corso di validità, presso una qualsiasi delle sedi allestite con postazioni per il voto elettronico, la cui ubicazione è stata resa dalla Commissione Elettorale. L'elettore potrà esercitare il suo diritto di voto solo dopo essere stato identificato e quindi previa stampa del documento contenente sia le credenziali personali per accedere alla postazione, sia l'elenco delle schede elettorali che visualizzerà nell'applicazione di voto. L'elettore trattiene la parte superiore del documento e riconsegna quella inferiore dopo aver apposto data e firma; l'elettore accede ad una postazione di voto e inserisce le credenziali riportate nel documento fornito. Il sistema accerta l'identità associata a tali credenziali e chiede all'elettore di confermarla. Lo scrutinio dei voti avverrà presso un locale dell'Ateneo e avrà inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali ed è pubblico.

### Parte 1 - Elezioni dei membri del Consiglio Direttivo

#### Art. 1 - Indizione delle elezioni dei membri

1. Il Presidente dell'Associazione indice le elezioni del Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data in cui avranno luogo; tranne casi opportunamente motivati le elezioni dovranno avvenire durante l'ultimo trimestre immediatamente anteriore la scadenza del mandato.
2. In caso di anticipata cessazione del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione indice le elezioni entro il termine di venti giorni dalla data della cessazione e ne fissa lo svolgimento in un periodo di tempo compreso tra i quindici e i sessanta giorni successivi alla data in cui è comunicata l'indizione.
3. Il decreto di indizione è pubblicato nel sito web dell'Associazione e diffuso a mezzo posta elettronica a tutti i Soci, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità. Il decreto è altresì conservato agli atti.

4. Nel provvedimento di indizione il Presidente deve indicare: a) il calendario della votazione, da tenersi in un'unica data o più date stabilite preventivamente con l'indicazione degli orari di apertura e chiusura del seggio che prevedano almeno 2 ore di apertura per giorno; b) l'ubicazione della o delle sedi elettorali; c) la scadenza per la presentazione delle candidature; d) le modalità dell'eventuale elezione per via telematica; e) il numero di membri da eleggere pari alla disponibilità di cariche nel Consiglio Direttivo per le quali è, da Statuto, riservata all'Assemblea la nomina (rif. art. 10.2).

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'elezione è indetta dal Vicario.

#### Art. 2 – Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è composta da tre membri del Consiglio Direttivo uscente di cui uno con funzione di Presidente ed un altro di Segretario, scelti a maggioranza dei presenti alla riunione convocata su questo argomento. I membri del Consiglio Direttivo che intendono presentare la propria candidatura sono esclusi dalla Commissione Elettorale.

2. Il Segretario della Commissione Elettorale può avvalersi di eventuali collaboratori, anche Soci, a supporto delle operazioni di scrutinio.

3. Alla Commissione Elettorale compete: a) ricevere le candidature pervenute e verificarne la regolarità, redige la lista elettorale; b) sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto, adottando se del caso – anche in via d'urgenza e senza formalità procedurali – i provvedimenti idonei a inibire o far cessare gli effetti delle condotte in contrasto con la predetta norma; c) decidere, in prima istanza, sui ricorsi proposti contro la regolarità delle liste elettorali e i risultati elettorali proclamati dal Presidente.

#### Art. 3 – Elettorato passivo

1. Possono candidarsi alla carica di membro del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui appresso, tutti i Soci dell'Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa, qualora prevista per la propria categoria di Socio.

2. Non possono presentare la candidatura i soci onorari.

3. Decorso il termine per la presentazione delle candidature, l'elettorato passivo è limitato ai soli Soci che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il suddetto termine e di cui sia stata verificata la regolarità dalla Commissione Elettorale.

#### Art. 4 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i Soci dell'Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa annuale, qualora prevista. La suddetta regolarità viene verificata con riferimento alle ore 13.00 del giorno antecedente alle elezioni.

2. Il diritto di voto è precluso ai Soci onorari.

3. Il diritto di voto può essere esercitato da ciascun Socio mediante delega formale ad un altro Socio; non sono cumulabili più di quattro deleghe. Possono ottenere deleghe anche i membri del Consiglio Direttivo uscente che non si candidino alla nuova elezione.

## Art. 5 – Presentazione delle candidature

1. I Soci che intendono candidarsi alla nomina di membro del Consiglio Direttivo devono presentare formale istanza scritta anche a mezzo posta elettronica indirizzata al Presidente dell'Associazione, domiciliato in ragione della sua carica presso il competente ufficio del Segretario della Commissione Elettorale, allegando il modulo di candidatura reso disponibile sul sito web dell'Associazione, allegando il proprio curriculum vitae.
2. La presentazione delle candidature deve avvenire entro le ore 13.00 del decimo giorno precedente la data fissata per lo svolgimento della votazione.
3. Il Segretario della Commissione Elettorale provvederà ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ciascun candidato, a comunicare al Comitato dei Saggi le candidature considerate regolari.
4. Il Comitato dei Saggi provvederà ad effettuare una selezione delle candidature motivandone eventuali esclusioni trasmettendo gli atti al Segretario della Commissione entro il quinto giorno precedente la data delle elezioni.
5. Il Segretario della Commissione darà adeguata e tempestiva pubblicità ai documenti presentati. Eventuali ricorsi dovranno essere formalizzati entro le 24 ore dalla pubblicazione – sul sito e/o presso l'albo dell'Associazione – dell'elenco dei candidati e nelle successive 24 ore devono essere discussi dal Comitato dei Saggi; la procedura deve essere attivata senza indugio dal Segretario della Commissione che curerà anche la pubblicazione degli atti.
6. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione e ad esso viene data adeguata e tempestiva pubblicità.
7. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono considerati nulli.

## Art. 6 – Norme generali relative alla campagna elettorale

1. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che il prestigio dell'Associazione.
2. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
3. La Commissione Elettorale assicura ai candidati pari condizioni di accesso ai mezzi di pubblicità e può prevedere l'organizzazione di una riunione pubblica per la presentazione dei candidati nella settimana precedente lo svolgimento della votazione.
4. Ogni forma di propaganda deve cessare entro le ore 12.00 del giorno antecedente la votazione. In caso di mancato rispetto del limite sopra indicato la Commissione Elettorale valuterà l'adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori in funzione della gravità delle violazioni.

## Art. 7 – Votazioni

1. La data di svolgimento della votazione è fissata dal Presidente con proprio provvedimento ai sensi del precedente art. 1.

2. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti seguendo le seguenti procedure: a) al termine delle operazioni di voto si redige un elenco dei candidati che hanno ottenuto voti ordinandoli in ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti. Saranno eletti i candidati con il maggior numero di voti, in numero pari alla disponibilità di cariche nel Consiglio Direttivo per le quali è, da Statuto, riservata all'Assemblea la nomina; b) in caso di parità fra candidati con il maggior numero di voti si procede ad una seconda votazione entro i successivi sette giorni con il sistema del ballottaggio. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il candidato più giovane.

3. Le votazioni sono valide solo in presenza del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea previsti dallo Statuto, in prima o in seconda convocazione.

#### Art. 8 – Elenchi degli elettori

1. L'elenco nominativo degli elettori attivi viene predisposto dalla Commissione Elettorale ed è liberamente consultabile presso la Sede dell'Associazione. Il provvedimento di indizione delle elezioni, a cura della Commissione Elettorale, viene pubblicato sul sito web dell'Associazione.

2. Fino al giorno antecedente la votazione, l'elenco degli elettori aventi diritto all'elettorato attivo può essere modificato o integrato d'ufficio rispetto all'aggiornamento dell'elenco dei Soci iscritti o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata alla Commissione Elettorale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto.

3. Fino al giorno lavorativo antecedente la scadenza per la presentazione delle candidature, gli elenchi degli elettori passivi possono essere modificati o integrati d'ufficio rispetto all'aggiornamento dell'elenco dei Soci iscritti o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata alla Commissione Elettorale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto.

#### Art. 9 - Operazioni preliminari

1. Il giorno della votazione avviene l'insediamento della Commissione che dà corso alle operazioni preparatorie consistenti in: a) controllo dell'elenco degli elettori attivi; b) la predisposizione di un sufficiente numero di schede di voto complete del timbro dell'Associazione o altro mezzo di autenticazione, nonché della firma di un componente della Commissione Elettorale da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.

2. Nel giorno e all'ora fissata dal decreto di indizione delle elezioni per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente dà inizio alle operazioni.

#### Art. 10 - Operazioni di voto

1. Il voto degli elettori è espresso mediante apposizione di preferenza su apposita scheda.

2. Le operazioni di voto si svolgono: a) in presenza dell'elettore, mediante accertamento della sua iscrizione nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante esibizione di un valido documento di identificazione; ciascun elettore dovrà apporre la firma sull'apposito registro delle presenze alle operazioni di voto; b) per delega, mediante presentazione da parte del delegato dell'apposito modulo di delega; c) per

via telematica, qualora il Consiglio Direttivo uscente abbia approvato la possibilità di espletare il voto con tale modalità provvedendo preventivamente a redigere idoneo regolamento disciplinante le modalità di voto telematico. Le operazioni di voto con modalità telematica dovranno in ogni caso essere chiuse antecedente alla data fissata per l'elezione.

3. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura della votazione siano presenti nel seggio in proprio o per delega.

4. Ogni avente diritto può indicare un numero di preferenze non superiore al numero dei membri da eleggere.

5. Le contestazioni insorte in relazione alle operazioni elettorali sono fatte verbalizzare dal Segretario della Commissione Elettorale e sulle stesse si esprime e decide il Presidente.

#### Art. 11 - Vigilanza sulle operazioni di voto

1. La vigilanza sulle operazioni di voto, sia durante lo svolgimento della votazione sia durante lo scrutinio, è assicurata dal Presidente della Commissione Elettorale coadiuvato dal Segretario.

#### Art. 12 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono svolte dal Segretario della Commissione Elettorale, una volta terminate le operazioni di voto, e si svolgono in seduta pubblica. Il Segretario può avvalersi di collaboratori.

2. Qualora la modalità di voto sia cartacea, per ciascuna votazione il Segretario: a) accerta il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate. b) procede allo spoglio delle schede votate, declamando i nominativi dei candidati segnati su ciascuna scheda elettorale pervenuta e valida. c) porta a compimento le operazioni di scrutinio senza soluzione di continuità. Il voto viene espresso mediante l'apposizione di una croce dalla quale si evince la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto. Le schede che presentano segni atti a renderle riconoscibili sono nulle. L'elettore consegna l'esemplare della scheda elettorale ripiegata, contenente il voto da lui espresso, ad uno dei componenti il seggio elettorale, che lo ripone nell'urna sigillata. Si considerano nulle le schede che riportano un numero di preferenze superiore a quello previsto. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario.

4. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.

5. La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme degli elettori votanti e inserisce in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.

#### Art. 13 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale verifica i risultati pervenuti e li rende pubblici mediante pubblicazione sul sito web e/o all'Albo dell'Associazione.

2. Gli eletti sono proclamati dal Presidente con proprio provvedimento che viene pubblicizzato nelle stesse forme previste per l'indizione.

3. Il nuovo Consiglio Direttivo entra in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e entro i successivi tre giorni avviene il passaggio delle consegne con il Consiglio Direttivo uscente.

#### Art. 14 – Ricorsi

1. Entro i dieci giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro quindici giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.

2. La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web e/o all'Albo dell'Associazione e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.

Il presente regolamento è stato redatto e approvato dal Consiglio Direttivo in carica in base ai poteri allo stesso conferiti dallo Statuto.

### Parte 2 - Elezioni dei membri del Collegio dei Revisori

#### Art. 15 - Indizione delle elezioni dei membri

1. Il Presidente dell'Associazione indice le elezioni del Collegio dei Revisori con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data in cui avranno luogo; tranne casi opportunamente motivati le elezioni dovranno avvenire durante l'ultimo trimestre immediatamente anteriore la scadenza del mandato.

2. In caso di anticipata cessazione del Collegio dei Revisori, quindi dopo la dimissione e/o l'eventuale mancata accettazione da parte anche dei membri supplenti, il Presidente dell'Associazione indice le elezioni entro il termine di venti giorni dalla data della cessazione e ne fissa lo svolgimento in un periodo di tempo compreso tra i quindici e i sessanta giorni successivi alla data in cui è comunicata l'indizione.

3. Il decreto di indizione è pubblicato nel sito web dell'Associazione e diffuso a mezzo posta elettronica a tutti i Soci, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità. Il decreto è altresì conservato agli atti.

4. Nel provvedimento di indizione il Presidente deve indicare: a) il calendario della votazione, da tenersi in un'unica data o più date stabilite preventivamente con l'indicazione degli orari di apertura e chiusura del seggio che prevedano almeno 2 ore di apertura per giorno; b) l'ubicazione della o delle sedi elettorali; c) la scadenza per la presentazione delle candidature; d) le modalità dell'eventuale elezione per via telematica; e) il numero di membri da eleggere – tra effettivi e supplenti - pari alla disponibilità di cariche nel Collegio dei Revisori per le quali è, da Statuto, riservata all'Assemblea la nomina.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'elezione è indetta dal Vicario.

#### Art. 16 – Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è composta da tre membri del Consiglio Direttivo in carica di cui uno con funzione di Presidente ed un altro di Segretario, scelti a maggioranza dei presenti alla riunione convocata su questo argomento. I membri del Consiglio Direttivo se uscenti che intendono presentare la propria candidatura sono esclusi dalla Commissione Elettorale.

2. Il Segretario della Commissione Elettorale può avvalersi di eventuali collaboratori, anche Soci, a supporto delle operazioni di scrutinio.

3. Alla Commissione Elettorale compete: a) ricevere le candidature pervenute e verificarne la regolarità, redigere distinte liste elettorali, una per le candidature libere e l'altra per quelle espresse dal Magnifico Rettore (chiusa); b) sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto, adottando se del caso – anche in via d'urgenza e senza formalità procedurali i provvedimenti idonei a inibire o far cessare gli effetti delle condotte in contrasto con la predetta norma; c) decidere, in prima istanza, sui ricorsi proposti contro la regolarità delle liste elettorali e i risultati elettorali proclamati dal Presidente.

#### Art. 17 – Elettorato passivo

1. Possono candidarsi alla carica di membro del Collegio dei Revisori i Soci iscritti all'ordine professionale dei Dottori Commercialisti o al Registro dei Revisori Contabili che siano in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa, qualora prevista per la propria categoria di Socio.

2. Il Magnifico Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli, ai sensi dello Statuto e a suo insindacabile giudizio, dovrà formalizzare la candidatura di una rosa di soggetti pari al doppio dei componenti da eleggere per ciascuna categoria.

3. Nel caso in cui tra i soci della Associazione manchino soggetti eleggibili, la Commissione Elettorale dovrà darne comunicazione formale al Presidente dell'Associazione affinché convochi l'Assemblea che sarà chiamata a individuare i candidati tra i docenti dell'Ateneo purché dotati delle citate caratteristiche.

4. Non possono presentare la candidatura i soci onorari.

5. Decorso il termine per la presentazione delle candidature, l'elettorato passivo è limitato ai soli Soci che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il suddetto termine e di cui sia stata verificata la regolarità dalla Commissione Elettorale.

#### Art. 18 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i Soci dell'Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa annuale, qualora prevista. La suddetta regolarità viene verificata con riferimento alle ore 13.00 del giorno antecedente alle elezioni.

2. Il diritto di voto è precluso ai Soci onorari.

3. Il diritto di voto può essere esercitato da ciascun Socio mediante delega formale ad un altro Socio; non sono cumulabili più di quattro deleghe. Possono ottenere deleghe anche i membri del Consiglio Direttivo se uscenti che non si candidino alla/e elezione/i in corso.

#### Art. 19 – Presentazione delle candidature

1. I Soci che intendono candidarsi alla nomina di membro del Collegio dei Revisori devono presentare formale istanza scritta anche a mezzo posta elettronica indirizzata al Presidente dell'Associazione, domiciliato in ragione della sua carica presso il competente ufficio del Segretario della Commissione

Elettorale, allegando il modulo di candidatura reso disponibile sul sito web dell'Associazione e il proprio curriculum vitae con l'indicazione degli elementi utili a verificarne i requisiti formali e sostanziali.

2. La presentazione delle candidature deve avvenire entro le ore 13.00 del decimo giorno precedente la data fissata per lo svolgimento della votazione.

3. Il Segretario della Commissione Elettorale provvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ciascun candidato, a dare adeguata e tempestiva pubblicità alla lista dei candidati ritenuti idonei. Eventuali ricorsi dovranno essere formalizzati entro le 24 ore dalla pubblicazione – sul sito e/o presso l'albo dell'Associazione – dell'elenco dei candidati e nelle successive 24 ore devono essere discussi dal Comitato dei Saggi; la procedura deve essere attivata senza indugio dal Segretario della Commissione che curerà anche la pubblicazione degli atti.

4. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione e ad esso viene data adeguata e tempestiva pubblicità.

6. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono considerati nulli.

#### Art. 20 – Norme generali relative alla campagna elettorale

1. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che il prestigio dell'Associazione.

2. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.

3. La Commissione Elettorale assicura ai candidati pari condizioni di accesso ai mezzi di pubblicità e può prevedere l'organizzazione di una riunione pubblica per la presentazione dei candidati nella settimana precedente lo svolgimento della votazione.

4. Ogni forma di propaganda deve cessare entro le ore 12.00 del giorno antecedente la votazione. In caso di mancato rispetto del limite sopra indicato la Commissione Elettorale valuterà l'adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori in funzione della gravità delle violazioni.

#### Art. 21 – Votazioni

1. La data di svolgimento della votazione è fissata dal Presidente con proprio provvedimento ai sensi del precedente art. 16.

2. I membri del Collegio dei Revisori sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti seguendo le seguenti procedure: a) al termine delle operazioni di voto si redige per ciascuna lista un elenco dei candidati che hanno ottenuto voti ordinandoli in ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti. Saranno eletti i candidati con il maggior numero di voti, in numero pari alla disponibilità di cariche nel Collegio e rispetto alla tipologia, di effettivo o supplente e/o a libera e chiusa, per le quali è stata indetta la votazione e da Statuto riservata all'Assemblea la nomina; b) in caso di parità fra candidati eleggibili risulta eletto quello di età anagrafica maggiore.



3. Le votazioni sono valide solo in presenza del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea previsti dallo Statuto, in prima o in seconda convocazione.

#### Art. 22 – Elenchi degli elettori

1. L'elenco nominativo degli elettori attivi viene predisposto dalla Commissione Elettorale ed è liberamente consultabile presso la Sede dell'Associazione. Il provvedimento di indizione delle elezioni, a cura della Commissione Elettorale, viene pubblicato sul sito web dell'Associazione.

2. Fino al giorno antecedente la votazione, l'elenco degli elettori aventi diritto all'elettorato attivo può essere modificato o integrato d'ufficio rispetto all'aggiornamento dell'elenco dei Soci iscritti o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata alla Commissione Elettorale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto.

3. Fino al giorno lavorativo antecedente la scadenza per la presentazione delle candidature, gli elenchi degli elettori passivi possono essere modificati o integrati d'ufficio rispetto all'aggiornamento dell'elenco dei Soci iscritti o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata alla Commissione Elettorale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto.

#### Art. 23 - Operazioni preliminari

1. Il giorno della votazione avviene l'insediamento della Commissione che dà corso alle operazioni preparatorie consistenti in: a) controllo dell'elenco degli elettori attivi; b) la predisposizione di un sufficiente numero di schede di voto complete del timbro dell'Associazione o altro mezzo di autenticazione, nonché della firma di un componente della Commissione Elettorale da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.

2. Nel giorno e all'ora fissata dal decreto di indizione delle elezioni per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente dà inizio alle operazioni.

#### Art. 24 - Operazioni di voto

1. Il voto degli elettori è espresso mediante apposizione di preferenza su apposita scheda.

2. Le operazioni di voto si svolgono: a) in presenza dell'elettore, mediante accertamento della sua iscrizione nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante esibizione di un valido documento di identificazione; ciascun elettore dovrà apporre la firma sull'apposito registro delle presenze alle operazioni di voto; b) per delega, mediante presentazione da parte del delegato dell'apposito modulo di delega; c) per via telematica, qualora il Consiglio Direttivo uscente abbia approvato la possibilità di espletare il voto con tale modalità provvedendo preventivamente a redigere idoneo regolamento disciplinante le modalità di voto telematico. Le operazioni di voto con modalità telematica dovranno in ogni caso essere chiuse antecedente alla data fissata per l'elezione.

3. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura della votazione siano presenti nel seggio in proprio o per delega.

4. Ogni avente diritto può indicare un numero di preferenze non superiore al numero dei membri da eleggere per ciascuna tipologia, di effettivo e di supplente.

5. Le contestazioni insorte in relazione alle operazioni elettorali sono fatte verbalizzare dal Segretario della Commissione Elettorale e sulle stesse si esprime e decide il Presidente.

#### Art. 25 - Vigilanza sulle operazioni di voto

1. La vigilanza sulle operazioni di voto, sia durante lo svolgimento della votazione sia durante lo scrutinio, è assicurata dal Presidente della Commissione Elettorale coadiuvato dal Segretario.

#### Art. 26 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono svolte dal Segretario della Commissione Elettorale, una volta terminate le operazioni di voto, e si svolgono in seduta pubblica. Il Segretario può avvalersi di collaboratori.

2. Qualora la modalità di voto sia cartacea, per ciascuna votazione il Segretario: a) accerta il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate. b) procede allo spoglio delle schede votate, declamando i nominativi dei candidati segnati su ciascuna scheda elettorale pervenuta e valida. c) porta a compimento le operazioni di scrutinio senza soluzione di continuità. Il voto viene espresso mediante l'apposizione di una croce dalla quale si evince la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto. Le schede che presentano segni atti a renderle riconoscibili sono nulle. L'elettore consegna l'esemplare della scheda elettorale ripiegata, contenente il voto da lui espresso, ad uno dei componenti il seggio elettorale, che lo ripone nell'urna sigillata. Si considerano nulle le schede che riportano un numero di preferenze superiore a quello previsto. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario.

4. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.

5. La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme degli elettori votanti e inserisce in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.

#### Art. 27 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale verifica i risultati pervenuti e li rende pubblici mediante pubblicazione sul sito web e/o all'Albo dell'Associazione.

2. Gli eletti sono proclamati dal Presidente con proprio provvedimento che viene pubblicizzato nelle stesse forme previste per l'indizione.

3. Il nuovo Collegio dei Revisori entra in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e entro i successivi tre giorni avviene il passaggio delle consegne con il Collegio dei Revisori.

#### Art. 28 – Ricorsi

1. Entro i dieci giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro quindici giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.

2. La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web e/o all'Albo dell'Associazione e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.

Il presente regolamento è stato redatto e approvato dal Consiglio Direttivo in carica in base ai poteri allo stesso conferiti dallo Statuto.

=====